



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7305 del 2016, proposto da Associazione FOCUS – Casa dei diritti sociali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Greco, Elena Zaffino, Marco Viglietta, Andrea Scarozza e Marco Galdieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Greco in Roma, Via Dardanelli, 23;

***contro***

Roma Capitale in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall’avvocato Guglielmo Frigenti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;

***per l’annullamento***

- del provvedimento di Roma Capitale – Dipartimento patrimonio sviluppo e valorizzazione – Direzione gestione amministrativa – U.O. concessioni - locazioni emesso in data 18 marzo 2016, prot. n. 6849, nella parte in cui l’Amministrazione capitolina, con riferimento alle richieste di rinnovo inoltrate dall’Associazione di cui ai prott. 27591/09 e 11083/20, dispone che *‘non può procedersi al rinnovo*

*della concessione in quanto è in corso un riordino gestionale del patrimonio capitolino per procedere all'assegnazione dello stesso in osservanza delle prescrizioni della normativa vigente in materia. (...)" e che "(...) in mancanza di perfezionamento del titolo concessorio, vengono meno i presupposti che giustificano il versamento ridotto dell'indennità d'uso, con conseguente obbligo di riacquisizione del bene";*

- di ogni altro atto presupposto, successivo e conseguente;

nonché, in subordine, per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente FOCUS – Casa dei diritti sociali è un'associazione costituita nel 1989 e iscritta dal 2012 nel registro delle persone giuridiche, la quale svolge attività di rilevanza sociale, in base all'articolo 2 dello Statuto, come modificato nel 2012.

In particolare, secondo quanto allegato nel ricorso, l'Associazione è inclusa dal 2012 nell'elenco, redatto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei soggetti accreditati e qualificati per la formazione del personale scolastico. È inoltre autorizzata da Roma Capitale – da ultimo, in forza della deliberazione della Giunta capitolina n. 280 del 2015 – all'iscrizione anagrafica per la domiciliazione presso la propria sede dei cittadini senza fissa dimora (attualmente circa duemila persone, secondo quanto allegato nel ricorso). Gestisce, inoltre, una scuola di italiano per migranti, nonché sportelli di consulenza medica e

legale e un servizio di segretariato sociale.

2. Con la proposizione del ricorso, l'Associazione ha impugnato la nota di Roma Capitale del 18 marzo 2016, con la quale è stato negato il rinnovo della concessione degli immobili siti in Via Giolitti n. 219-221-225-227-241/a-241/b, assentita in favore della ricorrente nel 2004, ed è stato richiesto il rilascio bonario dei predetti locali, dando inoltre comunicazione dell'avvio del procedimento di riacquisizione del possesso e di recupero, con effetto dalla scadenza della concessione, della differenza tra il canone agevolato effettivamente corrisposto e quello ordinariamente dovuto.

3. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, gli immobili di Via Giolitti sopra indicati sono stati inizialmente assegnati all'Associazione con ordinanza del Sindaco del 16 ottobre 1997, in luogo dei locali precedentemente occupati dalla stessa Associazione nell'ambito dell'edificio denominato "Caserma Pepe", destinato alla realizzazione del Centro polifunzionale dell'Esquilino. Tale prima assegnazione è stata disposta in via provvisoria, in considerazione dell'importanza e della valenza sociale dell'attività svolta dall'Associazione, in attesa dell'apposito provvedimento adottato secondo il procedimento ordinario.

La formale concessione dei predetti immobili in favore dell'Associazione è stata poi autorizzata con la determinazione dirigenziale n. 373 del 7 luglio 2003 dell'allora Dipartimento III – Politiche del patrimonio, *"con decorrenza – a sanatoria – dal 1.11.1997 e validità di sei anni dalla stipula dell'atto di concessione, con facoltà di rinnovo a richiesta del concessionario entro sei mesi dalla scadenza, salva revoca in caso di sopravvenute esigenze per l'assolvimento di finalità di carattere istituzionale"*.

L'atto di concessione è stato stipulato in data 8 gennaio 2004, con la previsione della durata di *"Anni 6 a decorrere dalla stipula del presente atto di concessione con facoltà di rinnovo per ulteriori anni a richiesta del concessionario entro 6 mesi dalla scadenza"* e con la previsione del canone pari a *"€ 248,79 mensili pari a € 2.985,51 annue. Detto canone sarà aggiornato in base agli indici ISTAT"*.

In prossimità della scadenza della concessione, con nota del 6 luglio 2009, l'Amministrazione capitolina ha invitato l'Associazione, ove interessata, a presentare istanza di rinnovo entro trenta giorni, unitamente a una relazione sulle attività svolte durante la concessione e a un programma sulle attività programmate nei successivi anni di concessione.

La nota capitolina è stata riscontrata dalla ricorrente con lettera datata 6 agosto 2009, acquisita al protocollo di Roma Capitale il 10 agosto 2009, mediante la quale l'Associazione ha manifestato la volontà di rinnovare la concessione, chiedendo indicazioni al riguardo.

Con nota raccomandata datata 2 ottobre 2009, Roma Capitale ha quindi invitato l'Associazione, ove interessata, a presentare formale richiesta di rinnovo della concessione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'istanza è stata presentata dall'Associazione con nota inviata il 16 ottobre 2009 e acquisita al protocollo di Roma Capitale il 21 ottobre 2009.

Si sono svolte quindi interlocuzioni tra le parti in relazione all'*iter* avviato dall'Amministrazione per la rideterminazione del canone di concessione.

Nell'ambito di tali interlocuzioni, con la nota del 10 maggio 2010, l'Associazione – per quanto qui rileva – ha ribadito la propria volontà di rinnovare la concessione.

Non è, tuttavia, seguita la stipula dell'atto formale di rinnovo della concessione.

Nel corso degli anni, l'Associazione ha continuato a svolgere la propria attività, ottenendo tra l'altro, con la delibera della Giunta capitolina n. 280 dell'11 agosto 2015, il rinnovo dell'autorizzazione all'iscrizione anagrafica per la domiciliazione dei cittadini senza fissa dimora presso la sede di Via Giovanni Giolitti n. 225 (attività che la ricorrente allega di svolgere dal 1994).

4. Da ultimo, con la nota prot. n. 6849 del 18 marzo 2016 – impugnata nel presente giudizio – il Dipartimento patrimonio sviluppo e valorizzazione di Roma Capitale, facendo riferimento all'istanza di rinnovo della concessione del 21 ottobre 2009 e alla successiva richiesta del 2010, ha reso noto che "(...) *non può procedersi al*

*rinnovo della concessione in quanto è in corso un riordino gestionale del patrimonio capitolino per procedere all'assegnazione dello stesso in osservanza delle prescrizioni della normativa vigente in materia" e che "(...) in mancanza di perfezionamento del titolo concessorio, vengono meno i presupposti che giustificano il versamento ridotto dell'indennità d'uso, con conseguente obbligo di riacquisizione del bene". Conseguentemente, l'Associazione è stata invitata "a rilasciare bonariamente il bene, libero da persone e cose, entro dieci giorni dal ricevimento della presente", con l'ulteriore specificazione che la medesima comunicazione dovesse intendersi "quale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo (...) per la riacquisizione del possesso del bene, nonché per il recupero di quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione al 100% del valore di mercato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione, fino alla data di rilascio dell'immobile".*

5. Nell'impugnare la nota ora richiamata, l'Associazione ha diffusamente allegato la natura patrimoniale indisponibile del compendio immobiliare da essa utilizzato, e ha quindi articolato i seguenti motivi:

I) violazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 5652 del 1983, in relazione a quanto previsto nell'atto concessorio, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errata interpretazione dell'atto concessorio; ciò in quanto la concessione avrebbe subordinato il rinnovo a una manifestazione di volontà unilaterale e recettizia della concessionaria, senza alcuna discrezionalità dell'Amministrazione che esulasse dal mero esame dell'attività svolta dall'Associazione e della rispondenza di tale attività a interessi pubblici; poiché tale manifestazione di volontà sarebbe stata espressa dalla ricorrente nell'agosto e nell'ottobre del 2009, la concessione si sarebbe rinnovata alla scadenza di altri sei anni, ossia fino al 7 gennaio 2016; del resto, nel corso degli anni la ricorrente avrebbe corrisposto il canone stabilito e avrebbe provveduto a proprie spese anche a lavori strutturali, senza peraltro alcun rimborso da parte di Roma Capitale; la parte non avrebbe, inoltre, mai ricevuto alcun segnale della volontà

dell'Amministrazione di interrompere il rapporto, ma avrebbe avuto persino conferma del perdurante apprezzamento nei confronti dell'attività svolta, da ultimo mediante il rinnovo dell'autorizzazione all'iscrizione anagrafica presso la propria sede, ai fini della domiciliazione, dei cittadini senza fissa dimora; si sarebbe quindi ingenerato nell'Associazione un legittimo affidamento nel perdurare del rapporto concessorio; inoltre, anche dopo aver ricevuto la nota capitolina del 18 marzo 2016, la ricorrente avrebbe nuovamente affermato – entro i sei mesi dalla scadenza del 7 gennaio 2016 – la propria volontà di rinnovare la concessione; sotto altro profilo, l'Amministrazione non avrebbe mai in precedenza posto in dubbio che l'Associazione avesse titolo alla riduzione del canone al venti per cento, in considerazione del rilevante interesse sociale delle attività svolte; il recupero retroattivo della differenza rispetto al canone a valore di mercato sarebbe perciò discriminatorio e determinerebbe anche un ingiustificato arricchimento da parte di Roma Capitale, la quale, dopo aver beneficiato per anni dello svolgimento, presso i locali assegnati alla ricorrente, di attività di interesse sociale che sarebbero rimaste altrimenti a carico dell'Ente locale, verrebbe a percepire da parte dell'Associazione lo stesso canone richiesto ai soggetti con fini di lucro;

II) eccesso di potere per violazione del Regolamento sulle concessioni n. 5625 del 1983 e per contraddittorietà e assenza di motivazione; ciò in quanto sarebbe destituita di fondamento l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale il rinnovo della concessione sarebbe precluso dal riordino gestionale del patrimonio capitolino, al fine dell'assegnazione degli immobili secondo le modalità dettate con la deliberazione della Giunta capitolina n. 140 del 30 aprile 2015; non solo, infatti, la richiesta di rinnovo della concessione, risalendo al 2009, è ben anteriore alla predetta deliberazione, ma – in ogni caso – l'atto della Giunta avrebbe mero valore programmatico e sarebbe perciò privo di effetto cogente; la disciplina dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili sarebbe, infatti, tuttora quella dettata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 5625 del

27 settembre 1983; d'altro canto, l'adozione di norme regolamentari in materia di concessioni immobiliari spetterebbe esclusivamente al Consiglio comunale, per cui la deliberazione della Giunta n. 140 del 2015 andrebbe letta come un provvedimento volto unicamente a dettare alcune linee guida programmatiche in tema di riordino del patrimonio, come testimoniato pure dalla circostanza che la stessa delibera giuntale rinvia a un futuro nuovo regolamento sulla gestione del patrimonio, che tuttavia non sarebbe stato ancora adottato; conseguentemente, la delibera della Giunta n. 140 del 2015 non potrebbe sorreggere la determinazione dell'Amministrazione di negare il rinnovo della concessione richiesto oltre sei anni prima; il rigetto dell'istanza di rinnovo avrebbe infatti potuto essere disposto unicamente ove l'attività dell'Associazione fosse stata ritenuta non più rispondente all'utilità sociale; ciò non sarebbe, tuttavia, avvenuto, in quanto Roma Capitale non avrebbe svolto alcuna comparazione di interessi e avrebbe comunicato la caducazione della concessione sin dal 2010, senza assicurare la partecipazione della ricorrente al procedimento e in contraddizione con gli atti di riconoscimento della valenza sociale dell'attività precedentemente adottati; in ogni caso, anche a voler considerare legittimo il richiamo alla deliberazione della Giunta capitolina n. 140 del 2015, la motivazione del provvedimento sarebbe comunque contraddittoria, atteso che la deliberazione si riferirebbe al recupero degli immobili occupati senza titolo, mentre nel caso di specie la concessione si sarebbe rinnovata a seguito della richiesta dell'Associazione; pur volendo, poi, ritenere cessata la concessione il 7 gennaio 2016, la ricorrente dovrebbe essere inclusa comunque tra i soggetti che svolgono attività di utilità sociale, contemplati dalla deliberazione n. 140 del 2015 al punto 5, l'ultimo della gradazione delle priorità nel recupero degli immobili, ove si fa rinvio al Regolamento n. 5625 del 1983; da ultimo, il rilascio dei locali esporrebbe l'immobile ad abbandono e degrado, ossia proprio alle conseguenze che la deliberazione n. 140 del 2015 si prefiggerebbe di evitare.

6. In forza delle predette allegazioni, la ricorrente ha domandato l'annullamento della nota di Roma Capitale del 18 marzo 2016, nonché, in subordine, laddove non

fosse accolta la domanda principale, il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell'affidamento ingenerato nell'Associazione dal comportamento dell'Amministrazione.

7. Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha eccepito anzitutto il ritenuto carattere non lesivo dell'atto impugnato, in quanto recante un mero invito al rilascio bonario del bene, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento di riacquisizione.

L'Amministrazione ha, poi, allegato l'infondatezza nel merito del gravame, evidenziando l'assenza di alcun titolo concessorio in capo alla ricorrente e, inoltre, la ritenuta tardività dell'istanza di rinnovo della concessione.

Ha, infine, chiesto il rigetto della domanda risarcitoria.

8. All'udienza pubblica del 4 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Il Collegio deve preliminarmente rilevare che la natura patrimoniale indisponibile del compendio immobiliare utilizzato dalla ricorrente e oggetto della nota impugnata è incontrovertibile tra le parti e assunta a presupposto dell'agire dell'Amministrazione.

L'inquadramento della vicenda amministrativa deve pertanto muovere dal predetto dato.

10. Ciò posto, va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Roma Capitale.

10.1. Al riguardo, deve osservarsi che la nota impugnata ha un duplice contenuto, in quanto reca: (i) l'esplicito diniego del rinnovo della concessione richiesto dalla ricorrente; (ii) l'invito al rilascio bonario del compendio immobiliare e l'avvio del procedimento di riacquisizione del bene e di rideterminazione del canone.

10.2. Se con riferimento alla seconda delle suddette previsioni può effettivamente condividersi l'assenza di lesività dell'atto, il quale non comporta l'immediata disposizione di sgombero dell'immobile, diversamente tuttavia deve ritenersi con riguardo alla prima disposizione.



Con l'atto impugnato l'Amministrazione oppone infatti, per la prima volta, un espresso diniego alle istanze di rinnovo della concessione avanzate dalla ricorrente nel 2009 e nel 2010, per cui la nota presenta, sotto questo profilo, un immediato carattere lesivo.

10.3. L'eccezione va, perciò, rigettata.

11. Venendo al merito, va scrutinato anzitutto il primo motivo di impugnazione, con il quale si allega che la concessione si sarebbe rinnovata in forza della manifestazione di volontà espressa in tal senso dall'Associazione.

11.1. Al riguardo, deve tenersi presente che, come sopra detto, l'atto di concessione stipulato in data 8 gennaio 2004 aveva previsto la durata di *“Anni 6 a decorrere dalla stipula del presente atto di concessione con facoltà di rinnovo per ulteriori anni a richiesta del concessionario entro 6 mesi dalla scadenza”*.

11.2. In base ai principi, la predetta *“facoltà di rinnovo”* non può essere intesa come un diritto potestativo spettante al concessionario, ma va correttamente inquadrata come una potestà discrezionale dell'Amministrazione, alla quale soltanto è rimessa la valutazione della rispondenza all'interesse pubblico della destinazione del bene patrimoniale indisponibile.

In altri termini, l'atto di concessione si limita a stabilire che, laddove il concessionario abbia interesse al rinnovo, debba farne richiesta entro il termine stabilito, fermo restando che spetta poi all'Amministrazione stabilire se acconsentire alla richiesta.

11.3. Sotto altro profilo, deve pure osservarsi che, in coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza, e condivisi dal Collegio, il rilascio o il rinnovo delle concessioni di beni pubblici non può perfezionarsi se non nelle forme prescritte, e in particolare mediante un atto espresso in forma scritta.

In particolare, per costante orientamento, il mero pagamento dei canoni e l'introito delle relative somme da parte dell'Amministrazione, dopo l'intervenuta scadenza del titolo, non può considerarsi di per sé rinnovo tacito della concessione, in mancanza dell'atto formale di rinnovo, costituendo questo soltanto titolo per la

detenzione e l'utilizzo del bene demaniale (Cons. Stato, Sez. II, 18 luglio 2019, n. 5076; Id., Sez. V, 30 luglio 2018, n. 4662; Id., Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4098).

11.4. In considerazione di quanto precede, il primo motivo di ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento, dovendo escludersi che l'atto di concessione stipulato nel 2004 si sia rinnovato per effetto delle istanze presentate a tal fine dalla ricorrente.

12. È, invece, fondato il secondo motivo, nei sensi e nei termini che si illustrano di seguito.

12.1. Roma Capitale ha rigettato la domanda di rinnovo della concessione, a distanza di molti anni dalla sua presentazione, limitandosi a richiamare il *“riordino gestionale del patrimonio capitolino per procedere all’assegnazione dello stesso in osservanza della normativa vigente in materia”*. In particolare, quanto alle modalità di attuazione di tale riordino, il provvedimento ha richiamato la deliberazione della Giunta capitolina n. 140 del 30 aprile 2015, recante le *“Linee guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione”*.

12.2. Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che la predetta deliberazione reca – per ammissione anche della stessa difesa capitolina – disposizioni di portata esclusivamente programmatica. Si tratta, infatti, di un provvedimento che mira esclusivamente a dettare, in via generale, le linee d'azione che devono essere seguite dagli Uffici, in attesa del nuovo Regolamento per la gestione del patrimonio, e a stabilire, in questa prospettiva, l'ordine di priorità nelle procedure di riacquisizione.

La deliberazione non reca quindi la disciplina generale dei rapporti concessori, né del resto potrebbe farlo – come correttamente rimarcato dalla ricorrente – atteso che l'adozione di atti di natura regolamentare è rimessa esclusivamente al Consiglio comunale (ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. *a*), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

D'altro canto, la predetta deliberazione non comporta, di per sé, il rigetto di tutte le istanze di rinnovo eventualmente pendenti, ma si limita a indicare in via generale agli Uffici competenti i principi cui informare l'azione amministrativa in relazione alla gestione del patrimonio. Più in dettaglio, la deliberazione stabilisce, con riferimento al caso di *“intervenuta scadenza dei titoli di utilizzo dei beni”*, *“il percorso tracciato per l'attività di riordino”*, al quale vengono assegnate specifiche priorità. In questo quadro, *“gli utilizzatori quali Enti, Organismi o Associazioni che svolgono comprovate attività socialmente utili di interesse cittadino o municipale, su delega o per conto di Roma Capitale, e Enti ed Organizzazioni internazionali riconosciute dall'ONU”* sono contemplati all'ultimo punto (il quinto) del predetto ordine di priorità, con l'indicazione, quale unica linea d'azione, della necessità di procedere *“nel rispetto del Regolamento sulle Concessioni (Consiglio Comunale n. 5625/1983)”*.

12.3. Ciò posto, deve ritenersi che le indicazioni contenute nella predetta deliberazione giuntale n. 140 del 2015 non siano idonee, di per sé sole, a sorreggere il diniego di rinnovo del titolo concessorio disposto nei confronti della ricorrente.

Va, infatti, rilevata la peculiarità della posizione dell'Associazione, la quale utilizza locali messi a disposizione da Roma Capitale per lo svolgimento, senza fine di lucro, di attività di rilevanza sociale indiscussa e riconosciuta dalla stessa Amministrazione, come testimoniato, tra l'altro, dalla circostanza che l'Associazione è stata autorizzata espressamente nel 2015 – e quindi poco prima del provvedimento impugnato – alla domiciliata anagrafica presso i medesimi locali di persone senza fissa dimora.

12.4. In una tale situazione, deve ritenersi che la valutazione, peraltro a distanza di molti anni, dell'istanza di rinnovo della concessione non potesse risolversi nel mero e meccanico rinvio agli indirizzi generali inerenti alla riacquisizione degli immobili utilizzati senza titolo, di cui alla deliberazione della Giunta capitolina n. 140 del 2015; deliberazione che comunque indica le Associazioni *“che svolgono comprovate attività socialmente utili di interesse cittadino o municipale, su delega*

*o per conto di Roma Capitale*’ all’ultimo posto tra le priorità di riacquisizione e rinvia per il resto al Regolamento del 1983.

Il diniego del rinnovo della concessione avrebbe richiesto infatti una specifica valutazione della situazione concreta, anche alla luce della predetta autorizzazione rilasciata nel 2015. Nell’ambito di tale necessaria ponderazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto anzitutto della circostanza che il mancato rinnovo della concessione avrebbe non solo comportato la cessazione delle numerose attività di rilevanza sociale svolte dall’Associazione, ma anche riverberato i propri effetti sulla delicata situazione delle persone senza fissa dimora domiciliate presso la relativa sede, determinando quindi effetti analoghi al ritiro della richiamata autorizzazione del 2015.

12.5. Come correttamente rilevato dalla ricorrente, il provvedimento impugnato è perciò illegittimo perché non costituisce il frutto di un’adeguata ponderazione, esternata mediante idonea motivazione, e per la manifesta contraddittorietà rispetto alle precedenti determinazioni della stessa Amministrazione.

13. Deve poi rilevarsi che non colgono nel segno le allegazioni della difesa capitolina volte a sostenere la ritenuta tardività delle istanze di rinnovo della concessione avanzate dalla ricorrente.

13.1. Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che l’atto impugnato non ha affatto motivato il rigetto dell’istanza in ragione della sua ritenuta tardività. Le considerazioni esposte al riguardo soltanto in giudizio sono, perciò, inammissibili, in quanto costituenti un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento.

13.2. In ogni caso – e a prescindere dal merito della questione – l’eventuale tardività dell’istanza sarebbe comunque da ritenere superata, in considerazione del fatto che l’Associazione ha chiesto il rinnovo rispondendo ad apposite richieste da parte dell’Amministrazione, la quale nulla ha obiettato in ordine alla tempestività dei riscontri ottenuti.

14. Il secondo motivo di ricorso è quindi fondato, nei termini sopra illustrati.

15. In conclusione, l'impugnazione proposta dalla ricorrente va accolta, secondo quanto sin qui esposto, e per l'effetto va disposto l'annullamento della nota di Roma Capitale del 18 marzo 2006.

16. Quanto al risarcimento del danno, il Collegio rileva che – in disparte ogni altra considerazione – la relativa domanda è stata proposta in subordine rispetto a quella di annullamento e, conseguentemente, va dichiarata improcedibile a seguito dell'accoglimento di quest'ultima domanda.

17. Tenuto conto della complessità e della peculiarità del caso, va disposta la compensazione delle spese del giudizio, salvo il rimborso, in favore della ricorrente, del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie la domanda impugnatoria, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;

- dichiara improcedibile la domanda di risarcimento del danno.

Compensa le spese del giudizio, salvo il rimborso in favore della ricorrente del contributo unificato, che è posto a carico di Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Floriana Venera Di Mauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Riccio**

**IL SEGRETARIO**